



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Numero **53** del **21-11-2022**

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2024/2025 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE.
-----------------	--

Addì **ventuno** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **12.35**, in modalità videoconferenza, nella sala delle riunioni del Palazzo Comunale di Piscinas, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata, nelle persone dei Signori:

<u>NOME</u>	<u>CARICA</u>	<u>PRESENTE</u>	<u>ASSENTE</u>
COGOTTI MARIANO	SINDACO	X	
FRAU LOREDANA	ASSESSORE	X	
TRASTUS GIANLUCA	ASSESSORE	X	
PINTUS FABRIZIO	ASSESSORE	X	

COMPONENTI IN CARICA	n. 04
PRESENTI	n. 04
ASSENTI	n. 00

Presiede l'adunanza, in qualità di Sindaco, il Sig. Mariano Cogotti;

Assiste il Segretario Comunale titolare, Dr.ssa Carla Maria Secci;

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno;

Il Sindaco, altresì, dichiara che, conformemente al D.L. 18/20 ed al restante quadro normativo vigente sul lavoro agile e sul funzionamento degli organi in modalità a distanza, la riunione si tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza ed ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione del Servizio Amministrativo n. 53 del 18.11.2022 avente il medesimo oggetto della presente Deliberazione: "**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2024/2025 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE**";

ACCERTATO che la stessa proposta è regolarmente corredata dei pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ove richiesti, espressi ai sensi dell'art.49, c. 1, del D. Lgs.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO di poter far propria la proposta, così come formulata dall'ufficio interessato;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: *"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2024/2025 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE."*;

La seduta si chiude alle ore 12:50.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mariano Cogotti
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Carla Maria Secci
(firmato digitalmente)

Il presente verbale viene pubblicato, con Prot. 4788 del 22.11.2022, all'Albo Pretorio del Comune dal 22.11.2022 al 06.12.2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs.267/2000 ed è contestualmente trasmesso ai Capigruppo Consiliari con medesima nota.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Carla Maria Secci
(firmato digitalmente)



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

Registro Generale

N° 53

del 18-11-2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2024/2025 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE.
-----------------	--

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL SINDACO

PRESO ATTO che:

- l'art. 39 della L. 449/97 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. 311/04 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/01, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997;
- secondo l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018;

VISTO l'art. 6 del D.L. 80/21 il quale prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni di istituire il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nel quale vengono assorbiti il Piano dei fabbisogni di personale, il Piano delle performance, il Piano organizzativo per il lavoro agile ed il Piano per le azioni positive;

PRESO ATTO che la scadenza per l'approvazione del PIAO 2022/2024 per gli enti locali risulta essere al 29.12.2022 e che, considerata la confusione e la contraddizione delle norme recentemente emanate in materia, per l'anno 2022 in corso il Comune di Piscinas procederà all'adozione separata dei predetti Piani che, a decorrere dall'anno 2023, confluiranno a regime tutti nel PIAO 2023/2025;

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006, è pari a € 357.440,82;

VISTO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e delle prestazioni dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul ricambio (*turn-over*) e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Considerato che per l'attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20.04.2020;

VISTO l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il ricambio al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

CONSIDERATO che nel corso del corrente anno 2022 si sono verificate n. 02 cessazioni di personale dipendente e che, ai sensi della attuale normativa in materia pensionistica e delle eventuali richieste di pensionamento già presentate, nel corso dell'anno 2022 si prevede non interverranno ulteriori cessazioni per collocamento a riposo;

TENUTO CONTO che nel rispetto degli obblighi assunti con Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 22.04.2008, meglio illustrata di seguito, con la quale si è proceduto alla stabilizzazione occupativa - *in soprannumero* - di n. 02 lavoratori socialmente utili (LSU) mediante assunzione a tempo indeterminato e parziale orizzontale all'80% ai sensi dell'art. 43 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 non sarà comunque possibile alcuna nuova assunzione a tempo indeterminato "*di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.*";

DICHIARATO che non si prevede per il triennio 2023/2024/2025 alcuna assunzione a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato o per altre eventuali ragioni;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dalla quale si desume che la spesa del personale in servizio per il 2023 sarà pari a € 351.814,13;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente è al di sotto dei 15 dipendenti per cui non è tenuto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

DATO ATTO che l'Ente:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 21.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2023/2024 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2023/2024;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 13.10.2021 ha approvato e confermato la determinazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs.165/01, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022/2023/2024 ed il relativo piano occupazionale ed effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze ai sensi dell'art. 33, comma 1, D. Lgs.165/01;
- ha rispettato i tempi medi di pagamento come risulta dall'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Allegato "D");
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13.10.2021 ha approvato il Piano triennale 2022/2023/2024 delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D. Lgs.198/06;

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

ATTESO che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali, dopo l'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014, prevede:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/06);
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

VISTO l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

CHIARITO che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e fermo restando quanto infra previsto, è da ritenersi comunque salvo il ricorso all'utilizzo del lavoro flessibile disciplinato dall'art. 36 del D. Lgs.165/01 per fronteggiare eventuali esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso del triennio di riferimento;

RICHIAMATA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2008/2010 ed il piano occupazionale approvati con propria Deliberazione G.M. n. 43 in data 07.12.2007 e le argomentazioni ivi contenute con cui veniva prevista l'assunzione di n. 02 unità lavorative LSU (Lavoratori Socialmente Utili) in soprannumero rispetto alla pianta organica vigente;

EVIDENZIATO, in particolare, che, per quanto riguarda gli enti locali non soggetti a patto, lo spostamento del parametro temporale di riferimento su cui computare il limite di spesa dall'anno 2004 all'anno 2008, comporta una rideterminazione del limite di spesa da € 388.801,00 ad € 357.440,82;

DATO ATTO che, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, dell'esiguo numero di dipendenti, nonché dell'avvenuto consolidamento di situazioni giuridiche conseguenti a scelte adottate in vigenza di un diverso regime di contenimento della spesa, non è possibile ridurre ulteriormente la spesa di personale;

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2014 del 28/04/2014 ad oggetto "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento";

EVIDENZIATO che, ai fini della ricognizione di cui all'art. 33 D. Lgs.165/01, la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 22.04.2008 sopra richiamata con la quale si è proceduto alla stabilizzazione occupativa di n. 02 lavoratori socialmente utili (LSU) mediante assunzione a tempo indeterminato e parziale orizzontale all'80% ai sensi dell'art. 43 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 *"Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"* il quale prevede che *"Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza"*.

RAVVISATA la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023/2024/2025 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli posti dall'art. 43 del D.L.159/07, secondo periodo;

ATTESO in particolare che, ai fini della ricognizione di cui all'articolo 33 del D. Lgs. 165/01 con la suddetta programmazione triennale del fabbisogno non emergono ulteriori situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RITENUTO opportuno, per gli stessi motivi, lasciare invariata la dotazione organica dell'ente approvata, da ultimo, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 20.03.2001 come poi modificata, in via temporanea, in soprannumero con Deliberazione G.M. n. 24 del 22.04.2008;

SENTITO il Sindaco in merito alla necessità che tutte le scelte discrezionali dell'Ente in materia di spesa del personale devono essere dirette, anche ricorrendo a diverse modalità organizzative dei servizi, a ridurre detta tipologia di spesa entro il limite di quella impegnata nel 2008 in modo da assicurare l'osservanza dell'art. 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007 nel testo attualmente vigente;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO l'allegato "A" a firma del Responsabile Amministrativo dell'Ente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente il piano fabbisogni di personale per il triennio 2023/2024/2024;

VISTO l'allegato "B" a firma del Responsabile Amministrativo dell'Ente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente i dati sulla attuale pianta organica dell'Ente;

VISTO l'allegato "C" a firma del Responsabile Finanziario dell'Ente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente i prospetti finanziari sui dati contabili in argomento;

VISTO l'allegato "D" a firma del Responsabile Finanziario dell'Ente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti dell'Ente ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/01;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 01 del 12.01.1998 come successivamente modificato;

RICHIAMATO, altresì, il CCNL del 21.05.2018 per il personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

DATO ATTO che del contenuto del presente provvedimento verrà garantita la dovuta informazione alle organizzazioni sindacali interessate;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs.267/2000 così come riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la competenza della G.M. in materia, ai sensi dell'art.48, c. 2, del D. Lgs.267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D. Lgs.267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023/2024/2025;

DI DARE ATTO che la scadenza per l'approvazione del PIAO 2022/2024 per gli enti locali risulta essere al 29.12.2022 e che, considerata la confusione e la contraddizione delle norme recentemente emanate in materia, per l'anno 2022 in corso il Comune di Piscinas procederà all'adozione separata dei predetti Piani che, a decorrere dall'anno 2023, confluiranno a regime tutti nel PIAO 2023/2025;

DI DARE ATTO che non è prevista alcuna assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2023/2024/2025 di riferimento;

DI CONFERMARE, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell'Ente, così come risulta dalla Deliberazione di G.M. n. 22 del 20.03.2001 come poi modificata, in via temporanea, in soprannumero con Deliberazione G.M. n. 24 del 22.04.2008;

DI DARE ATTO che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero;

DI PRENDERE ATTO di n. 02 cessazioni avvenute nell'anno 2022;

DI DARE ATTO, infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs.165/01 non emergono ulteriori situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DI DARE ATTO che:

- la suddetta programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con i vincoli posti dall'art. 43 del D.L. 01 ottobre 2007, n. 159, secondo periodo;

DI APPROVARE gli allegati "A" (piano fabbisogni di personale per il triennio 2023/2024/2025), "B" (attuale pianta organica dell'Ente), "C" (prospetti finanziari sui dati contabili), "D" (indicatore di tempestività dei pagamenti) richiamati in premessa, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

DI DARE ATTO che opportuna comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente atto verrà trasmessa ai soggetti sindacali, di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo CCNL.

DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente deliberato.

IL SINDACO
Mariano Cogotti
(firmato digitalmente)



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS.267/2000

Parere allegato alla proposta n. 53 del 18-11-2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2024/2025 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE."

REGOLARITA' TECNICA: Favorevole
Piscinas 21-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cogotti Mariano
(firmato digitalmente)



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS.267/2000

Parere allegato alla proposta n. 53 del 18-11-2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2024/2025 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE."

REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole
Piscinas 21-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Vilma Murgia
(firmato digitalmente)